

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. DEL**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Patrizia Benini, nominato con D.P.G.R.V. n. 19 del 26/02/2024, coadiuvato dai Direttori:

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Flavia Dal Bosco    | Direttore Amministrativo             |
| - dott. Viviana Coffele     | Direttore Sanitario f.f.             |
| - dott. Felice Alfonso Nava | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

**OGGETTO****INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 97 DEL 07.02.2024.**

**Note per la trasparenza:** Con il presente provvedimento si intende provvedere alla stipula dell'accordo contrattuale con Villaggio SOS di Vicenza Società Cooperativa Sociale ETS – Comunità Educativa Mamma-Bambino Casa Arcobaleno per l'inserimento di un minore.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Premesso che:

con Deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 07/02/2024, integrata dalle Deliberazioni n. 20/2025 e n. 107/2025, si è provveduto, tra l'altro, all'approvazione degli accordi contrattuali, predisposti ai sensi della DGR n. 1438/2017, con i soggetti del privato sociale per l'accoglienza dei minori in condizione di pregiudizio o rischio di pregiudizio e di minori affetti da disturbi neuropsichiatrici residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 9 Scaligera per gli anni 2024, 2025 e 2026;

Rilevato che successivamente all'adozione dei sopra citati provvedimenti il Servizio Tutela Minori dell'UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori del Distretto 3 ha proposto un nuovo intervento residenziale con carattere d'urgenza in favore di un minore con particolari problematiche, per un sostegno e controllo della situazione evolutiva presso Villaggio SOS di Vicenza Società Cooperativa Sociale ETS – Comunità Educativa Mamma-Bambino Casa Arcobaleno, per il periodo 10/10/2025-31/12/2026 per un costo complessivo presunto per l'anno 2025 di Euro 29.500,00;

Accertato che Villaggio SOS di Vicenza Società Cooperativa Sociale ETS – Comunità Educativa Mamma-Bambino Casa Arcobaleno è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio in virtù del provvedimento del Comune di Vicenza n. 179430 del 25/10/2023 e l'accreditamento istituzionale di 6 nuclei della medesima U.O., dell'Azienda ULSS n. 8 Berica con deliberazione del Direttore Generale n. 1756 del 24/10/2024 per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Dato atto che tra le competenze del Servizio Tutela Minori rientrano l'elaborazione e l'attivazione di un progetto educativo individualizzato per ogni minore preso in carico, che può prevedere vari tipi di interventi di tutela (affidi familiari, inserimento in comunità educative e familiari, centri diurni e interventi educativi domiciliari), e che tali interventi sono regolarmente approvati con valutazione multidimensionale (UVMD) al fine di assicurare ad ogni utente un progetto individualizzato coerente con le proprie caratteristiche ed appropriato alla tipologia del bisogno socio assistenziale;

Precisato che gli interventi in oggetto sono a carico totalmente delle Amministrazioni Comunali e il cui ammontare è contenuto nei Bilancio di previsione dei servizi sociali dell'anno 2025 e 2026 del Distretto 3;

Visto il DPR 616/77 art. 23;

Vista la L.R. n. 55/1982 e s.m.i.;

Vista la DGR n. 569/2008;

Vista la DGR n. 3791/2008;

Ritenuto pertanto opportuno:

- approvare, come proposto dal Direttore UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori del Distretto 3. lo schema di accordo contrattuale con Villaggio SOS di Vicenza Società Cooperativa Sociale ETS – Comunità Educativa Mamma-Bambino Casa Arcobaleno, per il periodo 10/10/2025-31/12/2026, allegato al presente provvedimento di cui fanno parte integrante e sostanziale e predisposto sulla base dello schema approvato con la sopra citata deliberazione del Direttore Generale n. 97/2024;
- delegare il Direttore della UOC Direzione Amministrativa Territoriale alla sottoscrizione dell'Accordo Contrattuale;
- dare atto che il costo complessivo presunto di Euro 29.500,00 per l'anno 2025 è stato inserito nel Bilancio di previsione area sociale del Distretto 3 e che la spesa per l'anno 2026 sarà ricompresa nei Budget di competenza;

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione del seguente provvedimento:

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario nonché del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

### **DELIBERA**

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di accordo contrattuale con Villaggio SOS di Vicenza Società Cooperativa Sociale ETS – Comunità Educativa Mamma-Bambino Casa Arcobaleno per il periodo 10/10/2025 – 31/12/2026, predisposto ai sensi della DGR n.1438/2017 e allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di delegare il Direttore della UOC Direzione Amministrativa Territoriale alla sottoscrizione dell'Accordo Contrattuale;
4. di dare atto che nell'ambito della programmazione locale, l'UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori del Distretto 3 autorizza gli inserimenti nelle strutture accreditate in ragione della tipologia dell'utenza e del progetto educativo individualizzato, garantendo il rispetto dei limiti dei posti programmati e del limite di spesa annualmente definito dall'Azienda;
5. di inviare a Villaggio SOS di Vicenza Società Cooperativa Sociale ETS – Comunità Educativa Mamma-Bambino Casa Arcobaleno l'atto di nomina del Responsabile del Trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679) che dovrà essere sottoscritto dalle Parti;
6. di dare atto che il costo complessivo presunto di Euro 29.500,00 per l'anno 2025 è stato inserito nel Bilancio di previsione area sociale del Distretto 3 e che la spesa per l'anno 2026 sarà ricompresa nei Budget di competenza;
7. di incaricare l'UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria e il Direttore UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori del Distretto 3 di tutti gli adempimenti previsti e conseguenti al presente provvedimento

Il Direttore Sanitario  
dott. Viviana Coffele f.f.

Il Direttore Amministrativo  
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
dott. Felice Alfonso Nava

**IL DIRETTORE GENERALE**  
dott. Patrizia Benini

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI E PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI**

Tra

L'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 SCALIGERA (di seguito denominata per brevità anche A.ULSS) con sede legale in Verona, Via Valverde n. 42, Codice Fiscale/Partita IVA 02573090236, nella persona del Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, dr. Alessandro Ferronato giusta delega del Direttore Generale n. del

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente Villaggio SOS Vicenza Società Cooperativa sociale ETS (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a Vicenza Viale Trieste Viale Trieste 166 p.iva/c.f. 00584370241, nella persona del legale rappresentante pro -tempore Valter Iposi, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- La Regione Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- L'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- L'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- L'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- L'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del*

*servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;*

- 
- L'articolo 17, comma 3 della LR 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “ *mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli*”;
- La Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- Il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economica-finanziaria dell'intero sistema di offerta SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- Le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- L'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- È fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- La tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
- Il Soggetto Villaggio SOS di Vicenza Società cooperativa Sociale ETS è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta Comunità Educativa Mamma-Bambino Casa Arcobaleno di n. 6 nuclei in virtù del provvedimento del Comune di Vicenza, n. 179430 del 25/10/2023 e l'accreditamento istituzionale di 6 nuclei della medesima U.O., dell'Azienda Aulss n. 8 Berica con deliberazione del Direttore Generale n. 1756 del 24/10/2024 per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

## **Articolo 1 - Oggetto**

Nell'Unità di Offerta Villaggio SOS Comunità Educativa Mamma-Bambino Casa Arcobaleno accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

## **Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato**

Il Soggetto accreditato:

- Garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- Garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- Garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- Garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di :
  - Tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
  - Verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
  - Incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
  - Compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - Mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
  - Tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
  - Sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

## **Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS**

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo di relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

## **Articolo 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei tempi del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni stesse, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

#### **Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

#### **Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale decorre dal 10/10/2025 fino al 31/12/2026 e comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è permessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

#### **Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale**

Il Soggetto accreditato accetta che:

- L'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui al DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- Ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalle DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- Perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- Accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- Accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva,

inoltre, di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

#### **Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

#### **Articolo 10 - Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

#### **Articolo 11 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

#### **Articolo 12 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

#### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera  
Il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale  
Direzione Amministrativa Territoriale  
Dott. Alessandro Ferronato

Per il Soggetto privato accreditato  
Il Legale Rappresentante  
Valter Iposi

#### **Data**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 – Oggetto 2 – Obblighi de Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 – Controversie.

#### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera  
Il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale  
Direzione Amministrativa Territoriale  
Dott. Alessandro Ferronato

Per il Soggetto privato accreditato  
Il Legale Rappresentante  
Valter Iposi

#### **Data**



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.                      DEL

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

Il Direttore  
UOC Affari Generali

---

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

UOC Direzione Amministrativa Territoriale  
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria  
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consulenti - Distretto 3

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**

Direttore Generale  
Direttore Sanitario  
Direttore Amministrativo  
Direttore dei Servizi Socio Sanitari  
Direttore della Funzione Territoriale